



Comune di Truccazzano

Provincia di Milano

Via Scotti, 50 - cap 20060 - tel. 02 9599771 - fax 02 95997750

C.F. 83502350156 - P.IVA 05043880151 - PEC comune.truccazzano.mi@legalmail.it

sito: www.comune.truccazzano.mi.it

COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO

(Art. 12 Decreto Legge n. 59/78 convertito in legge n. 191/78)

Il/La sottoscritto/a:

CEDENTE	COGNOME	NOME	SESSO
	SOCIETÀ		
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O STATO ESTERO
	COMUNE DI RESIDENZA	INDIRIZZO	TELEFONO

comunica che in data ha ceduto in

per uso a:

CESSIONARIO	COGNOME	NOME	SESSO
	SOCIETÀ		
	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	TELEFONO
	DOCUMENTO	NUMERO	RILASCIATO DA

Il seguente fabbricato , già adibito a sito in:

FABBRICATO	COMUNE		PROVINCIA	C.A.P.	
	INDIRIZZO			NUMERO CIVICO	
	PIANO	SCALA	INTERNO	VANI	ACCESSORI

Data

Si allega copia documento di riconoscimento CEDENTE
Si allega copia documento di riconoscimento CESSIONARIO

Il Dichiarante

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA

Il/La Signor/a ha presentato in data

la presente comunicazione di cessione fabbricato.

L'Incaricato

Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché la generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

- a. la comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
- b. Le comunicazioni debbono avvenire entro le 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
- c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
- d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza ovvero al Sindaco nei Comuni ove non c'è Commissariato, nella cui circoscrizione/Comune risulta l'immobile.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.